



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

NOTA DI LETTURA SULLE NORME DI INTERESSE DEI COMUNI



IMU E FISCALITÀ' IMMOBILIARE

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Legge n. 124 del 28 ottobre 2013: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici. (13G00168) - (GU n.254 del 29-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 73)

A cura di Eugenio Piscino

31 ottobre 2013

Art. 1

Abolizione della prima rata dell'IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.3

L'articolo in questione prevede che la prima rata dell'IMU relativa all'anno 2013, oggetto della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, del d.l. n. 54 del 2013, non è dovuta. Pertanto, tale rata è definitivamente abolita, per le seguenti categorie di immobili: le abitazioni principali e relative pertinenze.

Da tale previsione, però, continuano a rimanere esclusi i fabbricati di particolare pregio e valore, maggiormente sintomatici di una più elevata capacità contributiva. In particolare, la citata abolizione non riguarda le abitazioni di tipo signorile classificate nella categoria catastale A/1, le abitazioni in villa classificate nella categoria catastale A/8 e, infine, i castelli e i palazzi di eminente pregio artistico o storico classificati nella categoria catastale A/9.

Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP; i terreni agricoli e i fabbricati rurali di cui all'art. 13, commi 4, 5 e 8, del d.l. n. 201 del 2011 usufruiscono, anch'esse, dell'eliminazione della prima rata.

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 2
Altre disposizioni in materia di IMU

1. Per l'anno 2013 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. **Per il medesimo anno l'imposta municipale propria resta dovuta fino al 30 giugno**

2. All'articolo 13 del predetto decreto-legge n. 201 del 2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: "9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati."

b) al comma 10, sesto periodo, le parole "alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono sostituite dalle seguenti: "agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616".

3. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "sanitarie", sono inserite le seguenti: "di ricerca scientifica". La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta 2014.

4. Ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale. **Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.** A decorrere dal 1o gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

5. Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, **purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.** **Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio.**

5-bis. Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modello le modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presente comma.

5-ter. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 13, comma 14-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e l'inserimento dell'annotazione negli atti catastali producono gli effetti previsti per il riconoscimento del requisito di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito,

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

Il comma 1 dell'art 2, stabilisce che non è dovuta la seconda rata dell'IMU per l'anno 2013 a favore dei cosiddetti immobili-merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. In sede di conversione è stato, ulteriormente, chiarito che il pagamento della prima rata è dovuto.

La lettera a) del comma 2, rende definitiva la previsione di un trattamento agevolativo per tali immobili, disponendo l'esenzione a regime dei medesimi dall'IMU, a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il novellato sesto periodo del comma 10 dell'art. 13 del d.l. n. 201/2011 (ad opera del comma 2 lett. b) viene disposto un trattamento differenziato per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e per gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. Il comma 2, lettera b), dell'articolo in esame, infatti, eliminando l'espresso rinvio all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, mantiene l'applicazione della detrazione d'imposta - nella misura prevista per l'abitazione principale - per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 616/1977.

Gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, che, in forza del predetto rinvio all'art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 504/1992, potevano usufruire soltanto della detrazione per l'abitazione principale, in virtù delle disposizioni del comma 4 vengono ora completamente equiparati all'abitazione principale.

Il comma 3 prevede l'esenzione dall'IMU, a decorrere dal 2014, degli immobili destinati alla ricerca scientifica, mediante la modifica alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992.

Il comma 4 assimila all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, sono equiparate all'abitazione principale, chiarendo che la disposizione si applica dal 1° luglio 2013. Equiparati all'abitazione principale anche gli alloggi sociali aventi le caratteristiche di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (cosiddetto housing sociale). Tali alloggi sono destinati alle fasce di popolazione svantaggiate e, pertanto, svolgono un'importante funzione di interesse generale e sociale. Inoltre, si reputa che mediante tale misura si venga a creare un effetto incentivante all'attrazione di investimenti in alloggi sociali con lo scopo di incrementare l'offerta abitativa in questo tipo di alloggi, con conseguenti importanti ricadute anche dal punto di vista occupazionale.

Il comma 5 prevede, infine, che non siano richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione,

dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da quello appartenente alla carriera prefettizia. Nel corso dell'esame alla Camera è stato precisato che tale agevolazione si applica a decorrere dal 1° luglio 2013 e a condizione che il fabbricato non sia accatastato come A/1, A/8 o A/9 (ovvero abitazioni di tipo signorile, ville, castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Il comma 5-bis aggiunto dalla Camera stabilisce che l'avente diritto ai benefici previsti dall'articolo in commento debba presentare apposita dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti e indichi gli identificativi catastali sui quali il beneficio si applica. Tale dichiarazione va presentata - a pena di decadenza - entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione di tali dichiarazioni.

Le modifiche eventualmente necessarie da apportare a detto modello sono demandate ad un successivo decreto del Ministero delle finanze.

Il comma 5-ter dell'articolo 2, introdotto dalla Camera, reca l'interpretazione autentica dell'articolo 13, comma 14-bis del D.L. 201 del 2011 in materia di fabbricati rurali.

Più in dettaglio, si dispone che le domande di variazione catastale volte al riconoscimento della ruralità degli immobili (a fini ICI ed IMU), presentate ai sensi del D.L. 70 del 2011, nonché l'inserimento negli atti catastali della relativa annotazione, abbiano valenza retroattiva, dunque producano gli effetti previsti ai fini del requisito di ruralità a decorrere dal quinto anno antecedente alla presentazione della domanda stessa. Tali effetti si sostanziano dunque nell'esenzione, per il periodo di riferimento dall'ICI.

ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Articolo 2-bis
IMU sugli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta

1. Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, ivi compreso il limite dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al quale subordinare la fruizione del beneficio.

2. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto ordinario, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano il ristoro dell'ulteriore minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dall'applicazione del comma 1, è attribuito ai comuni medesimi un contributo, nella misura massima complessiva di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

L'articolo 2-bis consente ai Comuni, limitatamente alla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, di equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze (escluse le abitazioni di pregio) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Viene specificato che qualora uno stesso soggetto passivo dell'imposta conceda in comodato più unità immobiliari, l'agevolazione suddetta è applicabile ad una sola unità immobiliare.

La norma lascia ai comuni la definizione dei criteri e delle modalità di applicazione dell'agevolazione e per l'individuazione del limite ISEE a cui subordinare la fruizione del beneficio. A ristoro del minor gettito IMU il comma 2 attribuisce ai comuni un contributo, nella misura massima di 18,5 milioni di euro per l'anno 2013.

Si rimanda infine ad un successivo decreto del Ministro dell'interno (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere della Conferenza unificata), da adottare entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l'individuazione delle relative modalità applicative.

Art. 3

Rimborso ai comuni del minor gettito IMU

1. Al fine di assicurare ai comuni delle Regioni a statuto ordinario, **della Regione siciliana e della regione Sardegna** il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, derivante dalle disposizioni recate dagli articoli **1 e 2 del presente decreto**, è attribuito ai medesimi comuni un contributo di 2.327.340.486,20 euro per l'anno 2013 e di 75.706.718,47 euro a decorrere dall'anno 2014.

2. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale allo scopo comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

2-bis. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria derivante dalle disposizioni degli articoli 1 e 2 del presente decreto avviene attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Il presente articolo prevede l'attribuzione ai comuni di un contributo di 2,327 miliardi euro per l'anno 2013 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 al fine di assicurare agli stessi comuni il ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al decreto in esame.

Il contributo è ripartito tra i comuni interessati, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento, in proporzione alle stime di gettito dell'IMU comunicate a tale fine dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2-bis, inserito dalla Camera, riguarda il recupero del minor gettito IMU nei comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il minor gettito IMU, ristorato ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna secondo quanto disposto dai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, va rimborsato ai comuni delle altre regioni a statuto speciale in altra modalità, visto il diverso ordinamento finanziario. Tale rimborso dovrà avvenire attraverso un minor accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del D.L. n. 201/2011.

Art. 5
Disposizioni in materia di TARES

1. Per l'anno 2013 il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, da adottarsi entro il termine fissato dall'articolo 8 per l'approvazione del bilancio di previsione, può stabilire di applicare la componente del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti:

a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti **comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile;**

b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, **che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.**

2. Il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«19. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle previste dai commi da 15 a 18 e dal comma 20. La relativa copertura può essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio».

3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, **ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.**

4. Il comune predispone e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui ai commi precedenti.

4-bis. Nel caso in cui il versamento relativo all'anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il comune non abbia provveduto all'invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all'applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo.

4-ter. Al comma 23 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «dall'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia».

4-quater. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 46, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal comma 3 del presente articolo, per l'anno 2013 il comune, con provvedimento da adottare entro il termine fissato dall'articolo 8 del presente decreto per l'approvazione del bilancio di previsione, può determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti e applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. In tale caso, sono fatti comunque salvi la maggiorazione prevista dal citato articolo 14, comma 13,

del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nonché la predisposizione e l'invio ai contribuenti del relativo modello di pagamento. Nel caso in cui il comune continui ad applicare, per l'anno 2013, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), in vigore nell'anno 2012, la copertura della percentuale dei costi eventualmente non coperti dal gettito del tributo è assicurata attraverso il ricorso a risorse diverse dai proventi della tassa, derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Il comma 1 dell'articolo in questione prevede che, per il solo anno 2013, i comuni possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabilire di applicare, nel rispetto del principio europeo chi inquina paga, la componente della TARES diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, sulla base di appositi principi. La tariffa può essere, infatti, commisurata alla quantità e alla qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, comprensivo delle operazioni di riciclo, ove possibile. L'ente può disporre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dai commi da 15 a 18 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE, nonché introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio, come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006..

La determinazione delle tariffe viene effettuata per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Inoltre, la commisurazione della tariffa può avvenire tenendo conto, altresì, dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999. Viene meno, pertanto, l'unicità del riferimento al citato regolamento di cui al d.P.R. n. 158/1999 recante il cosiddetto metodo normalizzato.

Il comma 2, sostituito dalla Camera, sostituisce il comma 19 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (che veniva invece abrogato nel testo originario del decreto-legge), che prevedeva l'iscrizione in bilancio delle riduzioni ed esenzioni come autorizzazioni di spesa e ne assicurava la copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.

Il nuovo comma 19 dell'articolo 14 attribuisce al consiglio comunale la facoltà di deliberare ulteriori agevolazioni rispetto a quelle sopra descritte. La copertura è garantita con la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, ovvero attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del sette per cento del costo complessivo del servizio.

Il comma 3 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, con l'esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori dei medesimi.

Ai sensi del successivo comma 4 il comune è autorizzato a predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie previste dall'articolo in commento.

Il nuovo comma 4-bis stabilisce che per l'anno 2013 non si applicano le sanzioni previste in caso di versamento insufficiente, nel caso in cui il comune non abbia provveduto all'invio ai

contribuenti dei modelli di pagamento precompilati.

Il comma 4-ter chiarisce che l'autorità competente ad approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, è il consiglio comunale ovvero l'autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (la norma vigente fa un generico riferimento alla "autorità competente").

Il comma 4-quater consente ai comuni di determinare i costi del servizio e le relative tariffe sulla base dei criteri previsti ed applicati nel 2012 con riferimento al regime di prelievo in vigore in tale anno. Si deroga, in tal modo, al comma 46 del citato articolo 14 del d.l. n. 201/2011, che aveva abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 2013, i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria.

E' fatta salva la maggiorazione di 30 centesimi di euro per metro quadrato a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni. Il comune è tenuto a predisporre e inviare ai contribuenti il relativo modello di pagamento.

Nell'ipotesi in cui il comune continui ad applicare per l'anno 2013 la Tarsu in vigore nell'anno 2012 la copertura dei costi eventualmente non coperti dal gettito è assicurata dalla fiscalità generale del comune stesso.




ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

*Art. 7
Ulteriore anticipo di liquidità ai comuni*

*1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno eroga, entro il 5 settembre 2013, ai comuni delle Regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione **siciliana e della regione Sardegna** un importo di 2.500 milioni di euro, quale ulteriore anticipo su quanto spettante per l'anno 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'importo dell'attribuzione, per ciascun comune, è quello riportato nell'allegato 1 **annesso al presente decreto**.*

L'articolo 7, nelle more dell'emanazione del d.P.C.M. che detta i criteri e le modalità di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale, dispone la corresponsione di un ulteriore acconto ai comuni, dopo il primo già erogato nel febbraio 2013, negli importi risultanti dall'allegato 1 al decreto.

Gli importi sono stati calcolati sulla base di una possibile distribuzione del FSC, tenendo conto sia del primo acconto corrisposto sia dei recuperi da operare sugli enti cosiddetti enti incipienti, per i quali l'assegnazione del fondo è negativa, ossia dà luogo a recuperi. Conseguentemente, l'anticipazione prevista dall'articolo in commento è riconosciuta esclusivamente a favore dei comuni per i quali il predetto fondo di solidarietà comunale assume valori positivi.



ASSOCIAZIONE
SERVIZI FINANZIARI
ENTI LOCALI

Art. 8

Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione ed altre disposizioni in materia di adempimenti degli enti locali

1. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, **di cui al** decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già **differito** al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4-quater, lettera b), **numero** 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è ulteriormente differito al 30 novembre 2013. **Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto.**

2. Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, **che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

3. Il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali, il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013, è differito al 30 novembre 2013, in deroga al termine di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

E' differito al 30 novembre 2013 la scadenza del termine per la presentazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno corrente. Il termine - fissato in via ordinaria dall'art. 151, comma 1, del TUEL al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario - è stato già oggetto di due precedenti differimenti (per effetto dell'art. 1, comma 381, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e, successivamente, per effetto dell'art. 10, comma 4- **quater**, lettera **b**), del d.l. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64) per consentire agli enti locali di acquisire elementi di maggior certezza sull'entità delle proprie entrate. E' stato chiarito che le disposizioni si applicano anche agli enti in dissesto finanziario.

Il comma 2 dispone che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del d.l. n. 201/2011, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni dell'IMU, nonché i regolamenti dell'imposta, acquistino efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

L'ultima comma differisce al 30 novembre 2013 il termine per la redazione e la sottoscrizione della relazione di inizio mandato degli enti locali il cui mandato consiliare ha avuto inizio in data successiva al 31 maggio 2013.

1. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36, comma 1, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) all'articolo 38, comma 1, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015».

2. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal presente articolo, sono applicate le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011 per l'esercizio 2013, unitamente:

a) al principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

b) alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità, riunisce il bilancio annuale ed il bilancio pluriennale. In caso di esercizio provvisorio gli enti in sperimentazione trasmettono al tesoriere le previsioni del bilancio pluriennale 2013 - 2015 relative all'esercizio 2014, riclassificate secondo lo schema previsto per l'esercizio 2014;

c) all'istituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria, in sostituzione del fondo svalutazione crediti.

3. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011**, l'articolo 12 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2014.

4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la sperimentazione può essere estesa agli enti che, entro il 30 settembre 2013, presentano la domanda di partecipazione al terzo anno di sperimentazione. Gli enti di cui al presente comma provvedono al riaccertamento straordinario dei residui con riferimento alla data del 1° gennaio 2014, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2013.

5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011.

6. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni

a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti :

«4-bis. Per l'anno 2014, le disposizioni dell'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive **modificazioni**, sono sospese.

4-ter. Per l'anno 2014, il saldo obiettivo del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è ridotto proporzionalmente di un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dall'applicazione del comma **4-quater** e, comunque, non oltre un saldo pari a zero. Tale riduzione non si applica agli enti locali esclusi dalla sperimentazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, **pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011**.

4-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma **4-ter** si provvede con le risorse finanziarie derivanti dalle percentuali di cui al comma 6 applicate dagli enti locali che non partecipano alla sperimentazione e mediante utilizzo per 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

b) al comma 6, primo periodo, le parole "Le province ed i comuni" sono sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2014, le province ed i comuni che non partecipano alla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 applicano le percentuali di cui al comma 2, come rideterminate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i restanti anni, le province ed i comuni";

c) al comma 6, le parole "di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai periodi precedenti".

7. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, **primo periodo**, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento.

8. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:

"Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009."

9. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 450, è inserito il seguente: "450-bis. Le regioni a statuto ordinario che hanno aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, concorrono agli obiettivi di finanza pubblica avendo esclusivo riferimento all'obiettivo in termini di competenza eurocompatibile, calcolato sulla base di quanto stabilito dal comma 449 e successivi".13

9-bis. La giunta o l'organo esecutivo degli enti in sperimentazione approva il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Le regioni approvano il rendiconto entro il 31 luglio dell'anno successivo, gli altri enti approvano il rendiconto o il bilancio di esercizio entro il 31 maggio dell'anno successivo.

9-ter. Al comma 5 dell'articolo 147-quater del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118».

9-quater. Al comma 11-quinquies dell'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni interessate, per le medesime finalità, nonché per il mantenimento dell'equilibrio di bilancio, possono, in alternativa, utilizzare le complessive risorse del proprio bilancio per i medesimi anni, ivi comprese le residue disponibilità derivanti dall'applicazione dell'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013, in materia di proroga dell'utilizzo, ove sussistenti, di economie di bilancio vincolate, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno».

Il comma 1 del presente articolo, integra e modifica il d.lgs. del 23 giugno 2011, n. 118, in tema di armonizzazione dei sistemi contabili. In particolare, rinviando, al 2015, l'entrata in vigore del titolo I, riguardante il sistema contabile degli enti territoriali e dei loro enti, nelle more dell'emanazione del decreto correttivo e integrativo previsto dall'art. 36, comma 5, di definizione dei contenuti specifici della riforma, la cui formalizzazione, già avviata, sarà completata in data successiva al 31 dicembre 2013.

La disposizione è assolutamente necessaria per eliminare incertezze in merito all'ordinamento contabile che gli enti territoriali devono adottare nel prossimo esercizio;

prolungando la sperimentazione all'esercizio 2014. A tal fine, nelle more dell'entrata in vigore dello schema di decreto correttivo e integrativo del citato d.lgs. n. 118/2011, gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nell'esercizio 2013 possono continuare ad applicare il nuovo ordinamento contabile nell'esercizio 2014. La necessità di rinviare l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali non è determinata da criticità rilevate nel corso della sperimentazione, ma dalla complessità dell'*iter* procedurale previsto per i decreti legislativi attuativi dalla legge n. 42 del 5 maggio 2009, nonché per consentire agli enti territoriali di adeguare i propri sistemi informativo-contabili ai contenuti della riforma. Lo schema del decreto correttivo e integrativo è già stato predisposto dalla COPAFF (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) nel corso della riunione del 2 luglio 2013.

Il comma 2 disciplina il terzo anno di sperimentazione, prevedendo l'applicazione delle disposizioni stabilite per l'esercizio 2013 integrate da alcune norme che consentono di sperimentare, nel 2014, le più importanti novità previste dalla riforma a regime, quali l'adozione del principio contabile applicato della programmazione, l'unificazione del bilancio annuale e del bilancio pluriennale in un unico documento contabile, sempre nel rispetto del principio generale dell'annualità del bilancio, e la nuova denominazione del fondo svalutazione crediti: fondo crediti di dubbia esigibilità.

Il comma 3 abroga l'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011, di disciplina della sperimentazione, non coerente con le disposizioni del comma 2 dell'articolo in commento.

Il comma 4 disciplina la possibilità di estensione della sperimentazione a nuovi enti che ne fanno richiesta nei tempi previsti nel corso del 2014.

Il comma 5 è diretto a evitare agli enti in sperimentazione effetti negativi derivanti dall'adozione del principio della competenza potenziata, con riferimento ai limiti riguardanti l'andamento nel tempo del personale, previsto dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006.

Il comma 6 modifica l'articolo 31 della legge n. 183/2011, dispone che per l'anno 2014 le norme in tema di virtuosità degli enti locali, nell'ambito del patto di stabilità interno, sono sospese. Si introduce, inoltre, un incentivo per gli enti sperimentatori dato dalla riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità per il 2014: la riduzione è operata proporzionalmente per un importo di 120 milioni di euro, a cui si aggiungono gli effetti positivi determinati dall'aumento del 1 per cento dell'obiettivo del patto per gli enti non in sperimentazione. L'incremento suddetto determina ulteriori spazi finanziari per 465 milioni di euro per i comuni e 85 milioni di euro per le province.

Per gli enti in sperimentazione, per l'anno 2014, le assunzioni di personale a tempo indeterminato possono essere effettuate nel limite del 50 per cento (e non del 40 per cento) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.

Per gli sperimentatori la possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione è fissata al 60 per cento (e non al 50 per cento) della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Il comma 9-bis riguarda i termini per l'approvazione del rendiconto e del bilancio di esercizio per gli enti locali e le regioni che partecipano alla fase di sperimentazione finalizzata alla corretta entrata a regime della nuova disciplina contabile.

In particolare, la norma dispone che il rendiconto o il bilancio di esercizio degli enti in sperimentazione sia approvato dalla Giunta o dall'organo esecutivo entro il 30 aprile dell'anno successivo (primo periodo) e approvato dalla Regione e dall'ente locale, rispettivamente, entro il 31 luglio e il 31 maggio dell'anno successivo (secondo periodo).

Il comma 9-ter dell'articolo 9 novella l'articolo 147-quinquies, del TUEL, relativo ai controlli interni degli enti locali sulle società partecipate non quotate, ed è finalizzato a posticipare all'anno 2015, per tutti gli enti locali, il termine a decorrere dal quale vige per essi l'obbligo di rilevare mediante bilancio consolidato i risultati complessivi della gestione con le società partecipate e aziende.

La novella riguarda specificamente il comma 5, che individua la tempistica di operatività delle norme dell'articolo 147-quater, prevedendone un'applicazione graduale: agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.

In particolare, il suddetto comma viene modificato per quanto concerne l'ambito temporale di applicazione della disposizione recata dal comma 4 dell'articolo 147-quater, precisando che l'obbligo di rilevazione mediante bilancio consolidato secondo la competenza economica dei risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate da esso partecipate, previsto nel comma 4 medesimo, si applichi a tutti gli enti locali, a decorrere dal 2015 sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali.

Il comma 9-quater integra le disposizioni in materia di rimozione dello squilibrio finanziario delle regioni nel trasporto pubblico regionale e locale, di cui all'articolo 25, comma 11-quinquies, del decreto-legge n. 69/2013. In particolare, si consente alle regioni, in alternativa al meccanismo di finanziamento a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione previsto dal citato articolo 25, comma 11-quinquies, di destinare alla richiamata finalità della rimozione dello squilibrio finanziario, anche le complessive risorse di bilancio delle regioni, ivi comprese le disponibilità finanziarie derivanti dall'Accordo Stato-regioni del 7 febbraio 2013, fermi restando i limiti del patto di stabilità interno.

1. Il comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è sostituito dal seguente:

"10. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 16.546.595.894,20 euro per il 2013 e di 7.309.391.543,80 euro per il 2014. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" con una dotazione di 3.411.000.000,00 euro per l'anno 2013 e di 189.000.000,00 euro per l'anno 2014, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" con una dotazione di 5.630.388.694,20 euro per l'anno 2013 e di 625.598.743,80 euro per l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di 7.505.207.200,00 euro per l'anno 2013 e di 6.494.792.800,00 euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare al Parlamento, possono essere disposte variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i predetti articoli in relazione alle richieste di utilizzo delle risorse. A tal fine, le somme affluite sul conto corrente di tesoreria di cui al successivo comma 11 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti articoli del Fondo. È accantonata una quota, pari al 10 per cento, della dotazione complessiva della Sezione di cui all'articolo 2, comma 1, per essere destinata, entro il 31 marzo 2014, unitamente alle disponibilità non erogate in prima istanza alla data del 31 dicembre 2013 e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2 richieste in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2, comma 1, e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2014."

2. L'anticipazione concessa dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. agli enti locali, ai sensi del comma 13 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, può essere erogata a saldo, nell'anno 2013, su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum di cui al comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e secondo un atto, il cui schema è approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., modificativo del contratto di anticipazione originariamente stipulato.

3. L'erogazione di cui al comma 2 è restituita con le modalità di cui al comma 13, dell'articolo 1, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento dell'erogazione di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

4. L'anticipazione per l'anno 2014 di cui al decreto del Ministero delle economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante «Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35», **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2013**, può essere erogata, su richiesta delle Regioni interessate, nell'anno 2013. In deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al periodo precedente, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per un'annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

5. Resta fermo quanto disposto dal comma 14 dell'articolo 1 e dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

6. Le regioni possono presentare domanda di accesso anticipato a quota parte delle risorse da assegnarsi con il procedimento di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 entro e non oltre il termine del 15 settembre 2013 e fino ad un importo pari all'80% delle somme singolarmente assegnate con i decreti direttoriali del Ministero dell'economia e delle finanze del 16 aprile 2013 e del 2 luglio 2013 in attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 e dell'articolo 3-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni **dalla** legge 9 agosto 2013, n. 98.

A tal fine le regioni interessate devono assicurare:

a) idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità così come individuate dall'articolo 3, comma 5, lettera a), del decreto-legge n. 35 del 2013;

b) la presentazione di un piano dei pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili cumulati alla data del 31 dicembre 2012 non ricompresi nel piano dei pagamenti predisposto ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013. Resta fermo quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 3, comma 5, lettera b), del decreto-legge n. 35 del 2013;

c) il pagamento entro il 31 dicembre 2013 dei debiti inseriti nel piano dei pagamenti di cui alla lettera b) del presente comma.

7. La documentazione necessaria **ai fini di cui al comma 6** deve essere presentata dalle regioni entro il termine del 10 ottobre 2013 **ed è verificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti regionali in tempo utile a consentire la stipulazione** dei contratti di prestito entro il 20 ottobre 2013. Per le finalità di cui al presente comma, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto legge n. 35 del 2013, ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità, il pagamento della prima rata, comprensivo degli interessi per una annualità, è effettuato il 1° febbraio 2015.

8. La dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è incrementata, per l'anno 2014, di 7.218.602.175,20 euro, al fine di far fronte ad ulteriori pagamenti da parte delle Regioni e degli enti locali di debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro il 28 febbraio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al comma 8 tra le tre Sezioni del «Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili» e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del **decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64**, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione **delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo per l'anno 2013.**

L'articolo in commento sostituisce l'articolo 10 del d.l. n. 35 del 2013. Il novellato articolo dispone un incremento di 7.218.602.175,20 euro per l'anno 2013 della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, istituito dal d.l. n. 35 del 8 aprile 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per un importo complessivo per l'anno 2013 di 16.546.595.894,20 euro con la contestuale riduzione della dotazione 2014 del medesimo Fondo di 7.218.602.175,20 euro.

Il comma 2 prevede l'anticipazione dell'erogazione delle somme concesse dalla Cassa depositi e prestiti Spa agli enti locali su richiesta dell'ente locale beneficiario. I criteri e le modalità di accesso all'erogazione sono definiti sulla base dell'Addendum, ai sensi dell'articolo 1, comma

11, del d.l. n. 35/2013.

L'erogazione dell'anticipazione è restituita mediante rate annuali, corrisposte a partire dall'anno 2015. Il tasso di interesse da applicare all'erogazione è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo Ministero.

Il comma 4 anticipa all'anno 2013 le erogazioni in favore delle regioni di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 maggio 2013, recante « Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 ». Il pagamento della prima rata della restituzione del prestito, comprensivo degli interessi per un'annualità, sarà effettuato il 1° febbraio 2015.

Il comma 5 stabilisce che restano fermi gli obblighi di tempestivo pagamento e di successiva comunicazione dei pagamenti effettuati a carico di enti locali e regioni, al fine di assicurare l'effettivo pagamento da parte degli enti territoriali dei debiti interessati dall'anticipazione di liquidità.

E' disposto, dal comma 8, l'incremento di 7.218.602.175,20 euro della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili per l'anno al fine di far fronte a pagamenti ulteriori da parte degli enti territoriali rispetto a quelli originariamente previsti dal d.l. n. 35/2013, in ogni caso riferibili a debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero a debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine.

Il comma 9 prevede l'emanazione di un apposito decreto del MEF d'intesa con la Conferenza unificata, da adottare non oltre il 28 febbraio 2014, al fine di stabilire la distribuzione dell'incremento previsto al comma 1 tra le tre Sezioni del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, nonché dei criteri, dei tempi e delle modalità per la concessione alle regioni e agli enti locali delle risorse in questione.